

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7687</b>	10 luglio 2019	<b>SANITÀ E SOCIALITÀ</b>
Concerne		

## **Modifica della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf)**

- **Scambio automatico di informazioni fra la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e l'Ufficio della migrazione in materia di assegno integrativo e assegno di prima infanzia**
- **Diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia solo in caso di soggiorno legale in Ticino**

### **INDICE**

1.	PREMESSA .....	2
2.	PROPOSTE PER GLI AFI-API .....	3
2.1	Scambio automatico dei dati .....	3
2.2.	Diritto agli AFI-API solo in caso di soggiorno legale in Ticino.....	4
3.	CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA .....	4
4.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO .....	5
5.	CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI .....	5
6.	COMPATIBILITÀ CON ALTRE LEGGI FEDERALI O CANTONALI .....	5
7.	CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO .....	5



Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio proponiamo un adeguamento legislativo, allo scopo di consentire lo scambio automatico di informazioni e di documenti fra la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, quale organo di esecuzione degli assegni integrativi e di prima infanzia (AFI-API) e l'Ufficio della migrazione (Sezione della popolazione) per quanto concerne il trattamento dei casi che concernono i cittadini stranieri, nonché allo scopo di sancire il principio secondo il quale tali prestazioni sociali sono accordate ai cittadini stranieri soltanto se essi sono in possesso di un permesso di soggiorno valido.

## 1. PREMESSA

Il 1° luglio 2018 rispettivamente il 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore una serie di modifiche della legge federale sugli stranieri (dal 1° gennaio 2019 ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrl<sup>1</sup>) e della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC<sup>2</sup>) aventi lo scopo di lottare contro gli abusi nelle prestazioni sociali e di regolare l'immigrazione<sup>3</sup>. Talune modifiche interessano le prestazioni complementari all'AVS/AI (PC) e dispongono che gli organi di esecuzione delle PC e le autorità cantonali della migrazione sono tenuti a scambiarsi reciprocamente dati e informazioni sui cittadini stranieri in caso di riscossione di una PC (art. 26a LPC, art. 97 cpv. 3 lett. d<sup>ter</sup> e cpv. 4 LStrl), rispettivamente che i cittadini stranieri hanno diritto alle PC soltanto se dimorano legalmente in Svizzera, cioè se sono in possesso di un permesso di soggiorno valido (art. 5 cpv. 1 prima frase LPC). Le citate disposizioni di legge sono completate dall'art. 82d dell'ordinanza federale sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA<sup>4</sup>), che disciplina i dettagli relativi allo scambio dei dati.

Il contenuto delle modifiche della LStrl, della LPC e dell'OASA che interessano le PC è illustrato nell'allegato 1.

L'obiettivo di dette modifiche è duplice e reciproco:

- fare in modo che l'autorità cantonale di migrazione possa determinarsi sul permesso di soggiorno di un cittadino straniero (in termini di concessione, mancato rinnovo o revoca), a seguito dell'informazione fornita spontaneamente dall'organo di esecuzione delle PC che detto straniero percepisce una PC;
- consentire all'organo di esecuzione delle PC di potersi determinare sul diritto alla PC di un cittadino straniero, a seguito dell'informazione fornita spontaneamente dall'autorità di migrazione sull'esistenza di un valido permesso di soggiorno.

---

<sup>1</sup> RS 142.20.

<sup>2</sup> RS 831.30.

<sup>3</sup> Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2013 n. 13.030 e messaggio aggiuntivo del 4 marzo 2016 n. 13.030 per le PC e messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016 n. 16.027 per la disoccupazione.

<sup>4</sup> RS 142.201.

## 2. PROPOSTE PER GLI AFI-API

Analogamente a quanto fatto dalla Confederazione nelle PC, proponiamo di introdurre nella legislazione cantonale le normative necessarie per gli AFI-API, così da:

- autorizzare lo scambio automatico di informazioni e di dati fra la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e l'Ufficio della migrazione, di modo che quest'ultimo possa determinarsi sul diritto alle prestazioni rispettivamente sul permesso in applicazione delle rispettive leggi, considerata la connessione fra le due situazioni;
- sancire il principio secondo il quale il diritto a dette prestazioni sociali cantonali è dato soltanto ai genitori che dimorano legalmente in Ticino, rispettivamente il diritto è soppresso quando la decisione di revoca o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno è definitivamente cresciuta in giudicato.

Proponiamo di demandare al Consiglio di Stato di determinare la data di entrata in vigore delle modifiche di legge qui proposte.

### 2.1 Scambio automatico dei dati

Il principio dello scambio automatico dei dati che interessa il versamento di PC ai cittadini stranieri, entrato in vigore il 1° luglio 2018 rispettivamente il 1° gennaio 2019, è analogo a quello già esistente dal 2008 per i beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso stretto. Per giurisprudenza federale<sup>5</sup>, gli AFI e gli API non sono assimilabili a prestazioni di aiuto sociale in senso stretto, di modo che a detti assegni non possono essere applicate le disposizioni della LStrI valide per le prestazioni di aiuto sociale.

Inoltre, se è vero che, da un lato, le autorità amministrative cantonali sono tenute a segnalare d'ufficio all'autorità cantonale di migrazione i casi constatati nella loro attività che potrebbero dare adito ad un intervento per violazione delle disposizioni concernenti le persone straniere (in conformità con l'art. 5 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS<sup>6</sup>), d'altro lato l'art. 31 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps<sup>7</sup>) dispone chiaramente che l'organo di esecuzione degli AFI-API deve mantenere il segreto nei confronti di terzi e che solo nei casi e nelle evenienze previste esaustivamente dal regolamento di applicazione (segnatamente l'art. 10a Reg. Laps<sup>8</sup>) è possibile comunicare i dati a terzi. Ciò detto, l'obbligo previsto dalla LALPS risulta essere troppo generico e stante quanto previsto dalla Laps non sembra consentire una segnalazione spontanea, in particolare considerato il delicato e specifico ambito concernente gli AFI-API.

La riscossione di AFI-API da parte di un cittadino straniero può avere una rilevanza sul suo permesso di soggiorno, di modo che l'Ufficio della migrazione ha interesse a poter sapere se lo straniero li percepisce. D'altra parte, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha interesse a poter sapere se lo straniero è in possesso di un permesso in corso di validità.

Legittimando l'accostamento degli AFI-API alle PC, si ritiene così necessario disciplinare in modo il più chiaro possibile la comunicazione spontanea dei dati dall'organo di esecuzione degli AFI-API all'autorità cantonale di migrazione e anche la relativa

---

<sup>5</sup> Gli AFI-API non vanno automaticamente considerati quali aiuto sociale ai sensi degli artt. 62 cpv. 1 lett. e e 63 cpv. 1 lett. c LStrI; come le PC, possono invece essere fatti ricadere sotto la nozione di assistenza sociale in senso lato di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I dell'ALC (cfr. in particolare STF 2C\_495/2014 del 26 settembre 2014, 2C\_600/2014 del 27 ottobre 2015 e 2C\_98/2015 del 3 giugno 2016).

<sup>6</sup> RL 143.100.

<sup>7</sup> RL 870.100.

<sup>8</sup> RL 870.110.

reciprocità, così da consentire ad entrambe le autorità di disporre per quanto di loro competenza in esecuzione delle rispettive leggi.

Si propone di codificare il principio dello scambio dei dati all'art. 71 Laf.

Il Consiglio di Stato definirà tramite regolamento i dettagli riferiti allo scambio dei dati, in particolare quali informazioni devono essere reciprocamente trasmesse nell'ottica della necessaria proporzionalità e del rispetto della citata giurisprudenza federale; il Consiglio di Stato definirà altresì le eccezioni allo scambio dei dati (ad esempio nel caso di genitori stranieri di figli minorenni svizzeri oppure di cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio C).

## **2.2. Diritto agli AFI-API solo in caso di soggiorno legale in Ticino**

Come per le PC, si ritiene di dover sancire esplicitamente nella legge che il diritto agli AFI-API non è dato fintantoché allo straniero non è rilasciato un permesso di soggiorno valido, rispettivamente che il diritto agli AFI-API è soppresso quando la decisione di revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno è cresciuta in giudicato, anche se lo straniero oggetto del provvedimento di fatto non ha ancora lasciato il Cantone.

Nel primo caso, il diritto è concesso dal mese seguente al rilascio del permesso; nella seconda evenienza, il diritto è soppresso dal mese seguente alla crescita in giudicato del provvedimento disposto dall'Ufficio della migrazione.

Si propone di codificare detti principi nel nuovo art. 60 cpv. 3 Laf.

## **3. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA**

Nel messaggio aggiuntivo del 4 marzo 2016 (n. 13.030), con riferimento alle PC, il Consiglio federale non ha fatto cenno alle possibili ripercussioni finanziarie per i Cantoni (e per la Confederazione, che partecipa alle spese relative alla copertura del fabbisogno vitale in misura dei 5/8) dovute all'introduzione delle nuove normative nella LStrl e nella LPC; capitolo 3.2 pag. 2501). Si può però immaginare che l'introduzione delle citate nuove normative comporterà un risparmio, comunque difficilmente valutabile. Tale risparmio deriverà dalla possibilità di non accordare il diritto alle PC rispettivamente sopprimerlo se lo straniero non è (o non è più) in possesso di un permesso valido.

Come per le PC, è immaginabile che le modifiche della Laf qui proposte comporteranno un risparmio per il Cantone sugli AFI-API; reputiamo che tale risparmio, difficilmente valutabile sia in termini lordi che netti, sarà comunque assai limitato.

Dal profilo dell'autorità della migrazione non può essere celata una certa preoccupazione per il numero di segnalazioni che potrebbe ricevere e che andrebbe ad aggiungersi alla trasmissione dei dati concernenti l'erogazione di altre prestazioni sociali.

A partire dal 1° gennaio 2019 sono infatti entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di stranieri relative alla comunicazione spontanea delle prestazioni assistenziali a favore di titolari di un permesso di domicilio C in Svizzera da più di 15 anni, come pure concernenti le PC. Il settore giuridico dell'Ufficio della migrazione – già molto sollecitato su vari fronti (segnatamente nel contesto delle dimore e ditte fittizie, dei matrimoni di comodo, dell'ordine pubblico ecc.), le cui segnalazioni peraltro non danno segno di diminuire – potrebbe doversi confrontare con la necessità di un potenziamento delle attuali unità, onde

permettere un'evasione celere, efficace e certa dello scambio di informazioni tra i due enti. Presupposto questo per poter aspirare ad un eventuale risparmio in termini finanziari per le casse cantonali.

L'Ufficio della migrazione dovrà inoltre essere in grado di garantire, anche per il futuro, un intervento efficace e tempestivo sugli altri casi di abuso tra i quali quelli che potrebbero rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico. Al momento è tuttavia prematuro esprimersi al riguardo in termini concreti e dettagliati; ci si riserva quindi la facoltà di affrontare la questione a tempo debito dopo aver monitorato l'impatto e i risultati delle diverse collaborazioni in atto.

#### **4. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La proposta non ha influenza sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2015-2019.

#### **5. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI**

La proposta non ha conseguenze a livello di enti locali.

#### **6. COMPATIBILITÀ CON ALTRE LEGGI FEDERALI O CANTONALI**

La proposta è compatibile con altre leggi cantonali; essa si ispira peraltro alla legislazione federale in materia di PC e alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione.

#### **7. CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO**

La proposta non ha conseguenze in termini di diritto europeo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

## **ALLEGATO 1**

### **MODIFICHE DELLA LStrI, DELLA LPC e DELL'OASA**

#### **Art. 5 LPC; Condizioni supplementari per stranieri**

<sup>1</sup>*Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).  
(...)*

#### **Art. 26a LPC; Comunicazione di dati alle autorità di migrazione**

*Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell'accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 lettera d<sup>er</sup> della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione e in deroga all'articolo 33 LPGa, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d'invalidità di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di una certa entità.*

#### **Art. 97 LStrI; Assistenza amministrativa e comunicazione di dati**

(...)

<sup>3</sup>*Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti (...):*

*d<sup>er</sup> il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC.*

<sup>4</sup>*Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.*

#### **Art. 82d OASA; Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari**

<sup>1</sup>*Gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento a uno straniero delle seguenti prestazioni complementari secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPC:*

- a. le prestazioni complementari annue;*
- b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità nei casi di cui all'articolo 14 capoverso 6 LPC, se la somma totale rimborsata supera i 6000 franchi per anno civile.*

<sup>2</sup>*Occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dello straniero nonché l'importo della prestazione complementare.*

<sup>3</sup>*La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni:*

- a. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua;*
- b. dal momento in cui viene superata la somma totale rimborsata per le spese di malattia e d'invalidità di cui al capoverso 1 lettera b.*

<sup>4</sup>*L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione che sulla base dei dati ottenuti decide di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è tenuta a informarne l'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato.*

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7687 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è così modificata:

#### **Art. 60 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il genitore ha diritto all'assegno solo se risiede legalmente in Ticino.

#### **Art. 70a (nuovo)**

*ex art. 71*

#### **Art. 71**

#### **M. Comunicazione di dati**

<sup>1</sup>Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell'accertamento del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica spontaneamente all'Ufficio della migrazione, in deroga all'art. 31 Laps, il versamento di assegni integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri.

<sup>2</sup>Se l'Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l'eventuale mancato rinnovo o l'eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere che compongono l'unità di riferimento.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi.

#### **II.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore.